

N. R.C. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|----------------------|--------------|
| dott. [REDACTED] | Presidente |
| dott. ssa [REDACTED] | Giudice |
| dott. ssa [REDACTED] | Giudice rel. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED] promossa da:

[REDACTED] a il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso
[REDACTED]

RICORRENTE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.to DE CATA ANGELA
MARIA PIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il difensore in Foggia, via
Silvio Pellico 47;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.

OGGETTO: divorzio giudiziale.

CONCLUSIONI: All'udienza del 7.11.2023, sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione del parere favorevole del Pubblico Ministero, rassegnato il 13.11.2023.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

MISSISS

Sull'assegno divorzile.

La resistente ha chiesto il riconoscimento dell'obbligo, in capo al [REDACTED] di contribuire al suo mantenimento versandole un assegno divorzile della somma di euro 500,00, in ordine al quale vi è stata opposizione della controparte, che, al contrario, ha chiesto di non riconoscere alcun assegno in favore del [REDACTED] in quanto economicamente autosufficiente.

Al riguardo, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo *"quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive"*; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio

economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto l'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di *«mezzi adeguati»* o, comunque, impossibilità *«di procurarseli per ragioni oggettive»*), non con riguardo ad un *“tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”*, ma con esclusivo riferimento all' *“indipendenza o autosufficienza economica”* dello stesso, desunta dai principali *“indici”* – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri *lato sensu* imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del *“quantum debeatur”*, di tutti gli elementi indicati dalla norma (*«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi»*) e valutare *«tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio»* al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova. Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. La Suprema Corte ha inoltre precisato che tale giudizio dovrà essere espresso *“alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-*

patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto".

I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento consistono, in definitiva, nella durata del matrimonio, nelle potenzialità reddituali future e nell'età dell'avente diritto. Secondo i Giudici di legittimità, il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale: pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del *ménage* familiare. Il nuovo criterio individuato dalla Corte valorizza, quindi, i sacrifici del coniuge debole in considerazione degli anni di durata del matrimonio.

Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti.

In altre parole, l'assegno ha una funzione compensativa, poiché funge da strumento di protezione per il coniuge più debole economicamente che ha comunque contribuito alla conduzione della vita familiare. Dunque, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.

Nel caso di specie, analizzando le attuali condizioni economiche e lavorative delle parti, sulla base della documentazione dalle stesse depositate è emerso che [REDACTED] percepisce una pensione netta di circa 1 [REDACTED], dai quali vengono detratti [REDACTED] euro mensili in virtù di versamento diretto per assegno alimentare (cfr. estratto erogazione INPS), e sostiene un canone di locazione mensile di circa [REDACTED] euro per l'[REDACTED]

[REDACTED] stesso ha poi depositato documentazione fiscale dalla quale risulta un reddito imponibile per [REDACTED] (cfr. 730 e certificazione unica 2022); è, inoltre, comproprietario al 50% della casa coniugale.

[REDACTED] invece, risulta disoccupata e vive grazie al mantenimento versato dal coniuge; è inoltre comproprietaria al 50% della casa coniugale unitamente [REDACTED] La

stessa ha altresì documentato di essere affetta da gravi patologie [REDACTED]

[REDACTED] certificato medico [REDACTED] allegato in atti), a causa delle quali ha una capacità [REDACTED] molto limitata e che non le consentono di svolgere alcuna attività lavorativa.

Va, poi, considerato, che, già in sede di udienza presidenziale, ha costituito dato pacifico che la [REDACTED] dall'inizio del matrimonio (avvenuto nel 1970), ha sempre svolto soltanto l'attività di casalinga occupandosi della famiglia sin dall'età [REDACTED] circostanza peraltro confermata dallo stesso ricorrente (cfr. dichiarazioni rese all'udienza presidenziale dal [REDACTED] [REDACTED] "...Nei 35 anni di matrimonio sino all'epoca della separazione, proprio perché ho sempre avuto un buon lavoro, mia moglie si è potuta dedicare alla cura della casa e della famiglia e alla crescita dei nostri cinque figli").

Orbene, valutate le circostanze che precedono e valorizzata, nel caso in esame, la natura compensativa dell'assegno in questione, ritiene il Collegio che sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della [REDACTED]

Va osservato, infatti, che tra le parti vi è una disparità economica che vede la resistente quale soggetto economicamente più debole; tale disparità, in base alle allegazioni delle parti, è dipesa anche dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endo-familiare.

Pertanto, alla luce della situazione personale ed economica delle parti come sopra evidenziate, in considerazione dell'età della resistente [REDACTED] della lunga durata del matrimonio (circa trentacinque anni) e considerato altresì che la [REDACTED] si è occupata in via principale della crescita della prole (costituita da ben cinque figli), avendo contribuito sia alla conduzione della vita familiare e sia alla formazione del patrimonio familiare, consentendo al [REDACTED] di potersi dedicare alla propria crescita lavorativa e professionale, il Collegio ritiene congruo onerare [REDACTED] [REDACTED] al versamento, entro il giorno 5 di ogni mese a [REDACTED] a titolo di assegno divorzile, della somma di euro 400,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici I.S.T.A.T.